



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 11 del 20/01/2021	OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE SPESE (ART. 16 C.4 D.L.61/2016)– TRIENNIO 2021/2023
---	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venti** del mese di **gennaio** alle ore **16:30** nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CONGIU GIANLUCA	Si	
Vice Sindaco	PIRAS LODOVICO	Si	
Assessore	MURGIA LUCIA	Si	
Assessore	FANNI CHIARA STELLA		Si
Assessore	DEMURTAS VALENTINA	Si	

Presenti: **4**

Assenti: **1**

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Dott. Congiu Gianluca** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste il **Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina**.

LA GIUNTA COMUNALE

Si da atto che la seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni emergenziali per arginare la diffusione del virus COVID19, con particolare riferimento all'art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27. I partecipanti, collegati in video conferenza, sono stati individuati con certezza.

Richiamato quanto disposto dall'art. 16 del decreto legge n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011 ai commi 4-6, secondo cui”.

4. fermo restando quanto previsto dall'art. 11, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessante e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 % destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento funzione Pubblica.

6. I piani adottati dalle Amministrazioni sono oggetto di informazione organizzazioni sindacali rappresentative.

Considerato che la novità introdotta dalla suddetta norma rappresenta uno stimolo per le pubbliche amministrazioni per la diversa allocazione della spesa pubblica, finalizzata al contenimento dei costi e consentendo di recuperare risorse per finanziare la contrattazione decentrata integrativa e a compensare una maggiore prestazione lavorativa richiesta ai lavoratori in termini qualitativi e quantitativi;

Rilevato che:

- I suddetti piani devono indicare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente, per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi di risparmio in termini fisici e finanziari;
- È facoltà dell'Amministrazione utilizzare le eventuali economie aggiuntive, effettivamente realizzate su base annua rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 e 31, comma 2 D. Lgs n. 150/2009, attraverso il sistema della distribuzione a fasce da leggersi in combinato disposto con l'art. 6 del D.Lgs 141/11;
- Le suddette economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani, approvati secondo le previsioni di cui al comma 4 dell'art. 16 del D.L. 98/2011;
- Le suddette economie devono essere certificate, ai sensi della normativa vigente, dal collegio dei Revisori dei Conti;

Richiamati gli orientamenti espressi dalle sezioni regionali e dalle sezioni unite della Corte dei Conti nonché dalla Funzione Pubblica in merito ai piani di razionalizzazione di cui al comma 4 dell'art. 16 del D.L. 98/2011, di seguito riassunti:

Corte dei Conti Veneto n. 532/2012 in cui si evince che le eventuali economie aggiuntive scaturite di piani

triennali di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa, effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ed accertate a consuntivo, possono essere impegnate per il 50% nella contrattazione decentrata e che le sopramenzionate economie devono ritenersi escluse dall'applicazione del limite di cui all'art. 9, comma 2 – bis, D.L. 78/2010, in quanto conseguenti ad una disciplina di tipo premiale che, attraverso percorsi virtuosi, tende a produrre risparmi di spesa ulteriori rispetto a quello imposti dal patto di stabilità e dalla normativa vigente;

Richiamato l'art. 4 del D.L. 06.03.2014 n. 16 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 maggio, n. 68 che così dispone:

- 1. Le Regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali per il numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazione organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20% e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10%. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'art. 263 comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12 del decreto – legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modifiche e integrazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione tecnico – finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto all'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo. (20)*
- 2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'art. 16, commi 4 e 5 del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*

Dato atto che il Comune di Girasole ha rispettato il patto di stabilità e quindi rientra nella fattispecie di cui al sopra esteso comma;

Richiamato quanto disposto dall'art. uno comma 226 della L. 28/12/2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016) secondo cui:

226. Legge regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto – legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228.

Ritenuto quindi di avviare un percorso virtuoso al fine di razionalizzare e diminuire le spese comprimibili dell'ente senza diminuzione ed anzi garantendo il miglioramento dei servizi resi al cittadino, realizzando con la cooperazione di tutta la struttura comunale economia di spesa da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio del personale di comparto, al fine di recuperare gli eccessi di stanziamento e spesa di cui alle partite pregresse;

Dato atto inoltre che la Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali nel verbale n. 10 del 10 luglio 2014 ha

espresso parere favorevole all'utilizzo al suddetto fine (art. 4, comma 2 del D.L. 16/2014) anche del 100% (anziché del solo 50%) delle economie certificate;

Visto il Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa triennio 2019/2021;

Dato atto che in esito alla approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2020 il presente piano sarà aggiornato con la spesa storica 2020 e che in esito alla programmazione delle politiche del personale sarà aggiornato nel merito;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento;

Dato Atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguente ed agli atti:

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Parere favorevole del Responsabile del Servizio e Finanziario

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

Delibera

- 1. Di Approvare** l'allegato Piano triennale 2021/2023 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'articolo 16 comma del decreto legge n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011;
- 2. Di dare** mandato ai Responsabili per l'esperimento delle azioni volte all'attuazione del suddetto Piano e per la rendicontazione degli obiettivi raggiunti da svolgere in collaborazione con il controllo interno di gestione;
- 3. Di dare atto** che in esito alla approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2020 il presente piano sarà aggiornato con la spesa storica 2020 e che in esito alla programmazione delle politiche del personale sarà aggiornato nel merito;
- 4. Di dare atto** che il piano in oggetto di informativa sindacale ai sensi del comma 6 dell'articolo 16 del dl n. 98/11 convertito in legge n. 111/2011;
- 5. Di stabilire** che le economie certificate dal Revisore del Conto in esito alla realizzazione del Piano saranno utilizzate nell'importo massimo del 100% per la contrattazione integrativa, come previsto dall'art. 16 comma 5 del D.L 98/2011, ma esclusivamente per le finalità di cui all'art. 4 comma 2 del D.L 06.03.2014 n. 16 e di cui all'art. uno comma 226 della L.28.12.2015 n. 208, salvo diverse interpretazioni e salvo modifiche della normativa vigente.

Con votazione unanime, espressa in forma palese si dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Dott. Congiu Gianluca	Segretario Comunale Dott.ssa Busia Giovannina
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Visti gli atti d'ufficio, si

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **20/01/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Girasole, 27/01/2021

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **27/01/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Girasole, 27/01/2021

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio